

**PATENTI C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE
- ETÀ DEL CANDIDATO –
- TIPO DI VEICOLO CHE SI PUÒ CONDURRE -**

Patente	Età (<i>minima</i>)	Veicolo idoneo per sostenere la prova pratica d'esame	Veicoli per i quali è abilitata la conduzione
C1	18	Un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 mt., capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina.	<ul style="list-style-type: none"> • autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg.; • Vale anche per: le categorie AM, A1 (limitatamente al territorio nazionale), B1 e B.
C1E	18	Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 mt. e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di questa ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.	<ul style="list-style-type: none"> • gli stessi mezzi previsti per la patente C1; • complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C1 e da un rimorchio o da un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12.000 kg; • complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria B e da un rimorchio o da un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 3.500 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso non superi i 12.000 kg.

NOTE:

Le caratteristiche tecniche dei veicoli con cui sostenere l'esame di guida non possono essere superiori a quelle proprie del veicolo che potrà essere condotto con la patente che si intende conseguire.

C	21	<p>Un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 mt. e in grado di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10000 kg di massa totale effettiva.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3.500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg. • Vale anche per: le categorie AM, A1 (limitatamente al territ. nazionale), B1, B, C1.
CE	21	<p>Un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 mt.; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 mt; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15000 kg di massa totale effettiva.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • gli stessi mezzi previsti per la patente C; • complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e da un rimorchio (o semirimorchio) la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.

NOTE:

Le caratteristiche tecniche dei veicoli con cui sostenere l'esame di guida non possono essere superiori a quelle proprie del veicolo che potrà essere condotto con la patente che si intende conseguire.

D1	21	Un veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4000 kg., lunghezza pari o superiore a 5 mt. e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni.	<ul style="list-style-type: none"> • autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 mt.; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg. • Vale anche per: le categorie AM, A1 (limitatamente al territorio nazionale), B1 e B. Non abilita a condurre alcun veicolo di categoria C o C1.
D1E	21	Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 mt.; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.	<ul style="list-style-type: none"> • gli stessi veicoli della patente D1 • complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg.
D	24	Un veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni.	<ul style="list-style-type: none"> • gli stessi veicoli della patente D1; • autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.; • Vale anche per: le categorie AM, A1 (limitatamente al territ. nazionale), B1 e B. <u>Non abilita a condurre alcun veicolo di categoria C o C1.</u>

NOTE:

Le caratteristiche tecniche dei veicoli con cui sostenere l'esame di guida non possono essere superiori a quelle proprie del veicolo che potrà essere condotto con la patente che si intende conseguire.

DE	24	Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 mt e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 mt; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.	<ul style="list-style-type: none">• gli stessi mezzi della patente D;• complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.
-----------	-----------	---	---

NOTE:

Le caratteristiche tecniche dei veicoli con cui sostenere l'esame di guida non possono essere superiori a quelle proprie del veicolo che potrà essere condotto con la patente che si intende conseguire.